



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

CIRCOLARE N. 14/REF

Catania, data del protocollo

Al Sig. Questore di
Catania

Al Sig. Comandante Prov.le dei Carabinieri di
Catania

Al Sig. Comandante Prov.le della Guardia di Finanza di
Catania

Ai Sig. Sindaci dei Comuni dell'area metropolitana di
Catania

Alle Commissioni Straordinarie dei Comuni di
RANDAZZO
TREMESTIERI ETNEO
PATERNO'

Ai Segretari Provinciali ed ai Responsabili
dei Partiti e Movimenti Politici
LORO SEDI

OGGETTO: Consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 – **norme di disciplina in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica - partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del referendum**

Come già noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 10 dello scorso 14 gennaio è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2026 con il quale è stato indetto, per i giorni di **domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026**, il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dello stesso giorno, è stato precisato che il referendum popolare confermativo, già indetto con il citato D.P.R. 13 gennaio 2026, si terrà sul seguente quesito:

«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

Prefettura Catania - AREA II - Prot. Uscita N.0033405 del 10/03/2026



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

Ai sensi dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*”, alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum si applicano le disposizioni delle leggi n. 212/1956 e n. 130/1975. I diritti riconosciuti ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l'assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuiti ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.

Con riferimento, pertanto, alle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026 si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa richiamata in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica, adempimenti chiaramente già in corso di realizzazione.

1.Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)

L'affissione di stampati, giornali murali o altro e di manifesti di propaganda elettorale deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi stabiliti da ogni Comune.

Le giunte comunali, dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione (**nella circostanza, da martedì 17 febbraio e venerdì 20 febbraio 2026**), stabiliscono e delimitano, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.

Negli spazi assegnati è possibile affiggere esclusivamente manifesti direttamente riconducibili a chi ha richiesto lo spazio. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate. Da quanto precede consegue che fuori del periodo in cui le affissioni di propaganda elettorale sono soggette alla particolare disciplina delle predette leggi, esse possono essere eseguite secondo le norme del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina i diritti sulle pubbliche affissioni e le altre disposizioni vigenti in materia.

2.Scritte e affissioni

Al fine di tutelare l'estetica urbana e il patrimonio storico-monumentale, la legge n. 212/56 individua i luoghi in cui sono ammesse le affissioni.



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

Sono vietate le scritte su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (art. 1, ultimo comma).

È, altresì, vietata l'affissione di manifesti elettorali negli spazi non consentiti; Le Amministrazioni comunali, pertanto, dovranno procedere alla sollecita defissione dei manifesti abusivamente collocati.

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti, affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile. L'art. 15 comma 3 della Legge 515/1973 – modificato dalla legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007) prevede la responsabilità solidale dell'esecutore materiale e del committente in merito alle sanzioni che devono essere applicate nei confronti di coloro che hanno affisso manifesti fuori dagli spazi consentiti.

È, altresì, da ritenere proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzino fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi appositamente predisposti dai Comuni.

Da tale divieto sono escluse le insegne che indicano le sedi dei partiti. Non sono, invece, considerati oggetto di divieto le proiezioni cinematografiche e i mezzi di comunicazione audiovisiva, anche a circuito chiuso, che siano caratterizzati in maniera tale da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa luminosa. Il loro uso, che sia in luogo pubblico o aperto al pubblico, in mancanza di un esplicito divieto normativo, deve considerarsi ammissibile. È, tuttavia, necessario che gli organizzatori di proiezioni cinematografiche si muniscano delle relative autorizzazioni.

3.Divieti durante la campagna elettorale

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione e cioè a partire **da venerdì 20 febbraio 2026**, data di inizio della c.d. campagna elettorale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956 e ss.mm.ii., sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

È, invece, ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili (veicoli in regola con le norme sulla circolazione stradale). Tali mezzi possono effettuare fermate in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto la fattispecie si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi.

Nello stesso periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto al fine di preannunciare l'ora e il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 Legge 130/75).

Si rammenta, al riguardo, che in forza dell'art. 59, comma 4, del DPR 495/1992 (come sostituito dall'art. 49 del DPR 610/1996), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui venga svolta nel territorio di più comuni, del Prefetto.

Nei trenta giorni antecedenti le votazioni, alle riunioni elettorali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n.773 delle Leggi di P. S.. Pertanto, dal 30° giorno antecedente il giorno fissato per le elezioni, sino alle ore 24,00 del venerdì precedente la data delle votazioni (**venerdì 20 marzo 2026**), i promotori delle riunioni elettorali in luogo pubblico sono esenti dall'obbligo di darne avviso al Questore con tre giorni di anticipo.

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile (art. 3 Legge 10 dicembre 1993 n. 515).

4. Comitati elettorali

L'apertura temporanea di comitati elettorali deve essere anticipatamente comunicata per iscritto agli organi di polizia, indicandone responsabile e recapito telefonico. All'esterno della sede potrà comparire solamente il simbolo o altro elemento identificativo del partito o del movimento, senza indicazione di altra forma di propaganda elettorale.

A questo proposito si richiama il già citato art. 1 comma 1 della Legge n. 212 del 4 aprile 1956, ai sensi del quale l'affissione di stampati, giornali murali o altro e di manifesti di propaganda da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni Comune.



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

Non è ammessa l'apertura di pseudo-comitati elettorali in locali o appartamenti chiaramente in disuso o abbandonati.

5. Comizi elettorali — Orari e durata

I comizi vanno tenuti dalle ore 10.00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 dei giorni feriali; dalle ore 10.00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 23,00 dei giorni di sabato e festivi.

Alle ore 24,00 di venerdì **20 marzo 2026** scade il termine per tenere i comizi ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 130/75, che vieta, altresì, nel giorno precedente e nei giorni destinati alle votazioni (**da sabato 21 marzo a lunedì 23 marzo 2026**) le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico e la nuova affissione di stampati, giornali murali o altro e manifesti di propaganda. Nei giorni in cui si svolgono le votazioni è vietata, altresì, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Il predetto divieto si riferisce anche alla propaganda effettuata nei locali del seggio o in quelli adiacenti. Si precisa, altresì, che non costituisce forma di propaganda elettorale la circostanza che i rappresentanti di lista o dei gruppi dei promotori ammessi all'interno della sezione elettorale indossino un bracciale o un altro distintivo, come ad esempio una spilla recante il contrassegno del partito o gruppo politico o la denominazione del comitato promotore del referendum con riprodotto *“il contrassegno del gruppo o della lista che rappresentano”*. Tale distintivo va immediatamente rimosso se il medesimo rappresentante si porta al di fuori del plesso dove sono collocate le sezioni elettorali.

Ogni comizio non potrà superare la durata di un'ora, con un intervallo tra un comizio e l'altro di non meno di quindici minuti. Tali limitazioni sono applicabili solo ai comizi, mentre per tutte le altre forme di spettacolo, anche a scopo di propaganda elettorale, sono applicabili le disposizioni di legge in materia di pubblico spettacolo; si evidenzia che qualora la manifestazione elettorale venga svolta nell'ambito di uno spettacolo, occorrerà richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S..

Qualora si tratti di comizi per i quali si prevede una partecipazione massiccia, il Comune, prima di concedere la piazza ad altro partito, sentito il rappresentante di quello interessato, prenderà le opportune intese con gli organi locali di Polizia per la predisposizione dei servizi necessari al fine di stabilire l'orario di inizio dei successivi comizi. Potranno essere tenute per un lasso di tempo superiore ad un'ora e sempre entro i limiti di tempo sopraindicati, le manifestazioni (dibattiti, tribune politiche, tavole rotonde, ecc.) in luoghi aperti al pubblico. Nel caso di impiego di cinema e teatri prospicienti a



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

piazze, potranno essere usati altoparlanti esterni nei limiti di un'ora, soltanto se la piazza è libera da altre manifestazioni. Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti per diffondere la voce dell'oratore e per la riproduzione sonora di discorsi, inni, ecc..

6. Comizi elettorali — Località

Ai sensi dell'art. 19 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali sono tenuti, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in eguale misura, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti. Le piazze principali e le altre maggiormente richieste verranno assegnate dal Comune al quale i partiti dovranno rivolgere istanza, non prima dei tre giorni antecedenti la manifestazione e non oltre le ore 18,00 del giorno precedente. Il Comune concederà la piazza tenendo presente l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, fatte pervenire con istanza scritta. Nel caso in cui si verifichi che due o più richiedenti presentino per lo stesso giorno e per la stessa ora, richiesta di utilizzare la stessa piazza, si procederà mediante sorteggio.

Saranno promosse, a cura dei Commissariati distaccati e dei locali presidi dell'Arma dei Carabinieri, riunioni locali su richiesta dei rappresentanti politici per concordare in modo dettagliato l'avvicendamento nelle piazze, in particolare per i comizi di chiusura.

In ogni caso, qualora l'oratore impegnato per il comizio in programma non dovesse iniziare all'orario previsto, potrà impiegare solo il lasso di tempo residuo. È opportuno non tenere comizi in concomitanza di manifestazioni religiose ed escludere dai comizi anche le località prossime a scuole, caserme, ospedali e simili

Durante i comizi è opportuno evitare la distribuzione di volantini ai partecipanti a comizi di diverso orientamento politico, cortei motorizzati, fiaccolate o parate in movimento annuncianti l'ora e il luogo di comizi in prossimità di piazze, strade dove sono in corso altre riunioni elettorali. È opportuno che le emissioni sonore (musica etc.) vengano limitate ad un arco temporale di un quarto d'ora prima dei comizi.



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

7.Cortei

Durante la campagna elettorale non possono aver luogo cortei, staffette motorizzate, fiaccolate e parate in genere e, pertanto, i partiti e i gruppi politici si asterranno dal chiedere per tale scopo autorizzazioni alle competenti Autorità.

8.Diffusione di sondaggi e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Dal 15° giorno antecedente quello della votazione, quindi da **sabato 7 marzo 2026**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici, sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, può essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Le Amministrazioni comunali e le Forze dell'Ordine dovranno osservare la più scrupolosa e attenta vigilanza in materia ed adottare, con la massima tempestività, i provvedimenti di competenza, compresa la denuncia dei responsabili.

9. Gazebo

In merito all'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale, si richiama la disposizione dell'art. 6 comma



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

Il primo periodo della Legge 4 aprile 1956 n. 212, come modificato dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130, che vieta dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

In particolare, per quanto riguarda l'installazione delle citate postazioni fisse (gazebo) si precisa che, la stessa può essere consentita alle seguenti condizioni:

- tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati;
- all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni. Possono essere esposte le bandiere dei partiti o dei movimenti politici che servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

Pertanto tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

La propaganda elettorale effettuata su mezzi mobili, quali le cosiddette c.d. "vele", automezzi, pullman, roulotte, carrelli ecc. è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante.

10. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art.9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine,



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Al riguardo, si precisa che la legge 150/2000 fornisce la definizione di “comunicazione istituzionale” all’art. 1, comma 4, individuandone anche le finalità. Per quanto riguarda l’ambito oggettivo del divieto, sanzionato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 29 della legge n.81/93, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo, sono certamente consentite le forme di pubblicazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi.

In ogni caso, si ravvisa l’opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che nelle forme della comunicazione.

11. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente alla votazione, data di affissione del relativo manifesto) e per tutto l’arco della campagna elettorale si applicano le disposizioni della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica. In proposito, viene fatto presente che eventuali segnalazioni relative a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge n. 28/2000, devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente all’AGCOM, anche al fine dell’emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di “par condicio” fra le forze politiche in competizione.

Per i profili di competenza, si richiama l’attenzione delle SS. LL. affinché i partiti ed i gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, unitamente ai promotori del referendum, conformino la propria attività alle norme di legge in materia di propaganda elettorale, come sopra richiamata.

Il Prefetto
(Signoriello)